

## Imu, facoltà di differimento termini IMU prima rata, schema delibera IMU

Venerdì 22/5/2020 - Scritto da: Mira Redazione - [www.gruppomira.it](http://www.gruppomira.it)

---

In particolare, il provvedimento **non entra nel merito delle agevolazioni che potranno poi essere stabilite entro il termine per l'approvazione dei bilanci (attualmente il 31 luglio), ma si limita a disporre un differimento** della rata di acconto non generalizzato, ma mirato ai soggetti che hanno risentito degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Viene cioè data la possibilità di eseguire il versamento entro una certa data, ad esempio il 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ai soggetti che hanno effettivamente registrato difficoltà economiche, da attestare mediante presentazione di specifica comunicazione da presentare a pena di decadenza entro una determinata data, ad esempio il 31 ottobre p.v.

In tal modo, in primo luogo, sono **salvaguardate le esigenze di cassa del Comune**, messe già a dura prova a causa del generalizzato calo delle altre entrate comunali, in un contesto ancora incerto sotto il profilo della dimensione del sostegno statale ai Comuni e nell'imminenza del termine per il pagamento della prima rata IMU.

In secondo luogo, inoltre, **il differimento selettivo del termine costituisce un tangibile, seppur provvisorio sostegno** a chi, persona fisica o esercente di attività economica, sta registrando difficoltà economiche a causa dell'attuale situazione emergenziale.

Infine, con la limitazione in questione **si permette ai non pochi contribuenti che non sono stati investiti dagli effetti negativi dell'emergenza di adempiere tempestivamente ai propri obblighi fiscali**, con ovvi benefici di contenimento delle perdite di entrata, anche temporanee, che costituiscono oggi una delle principali minacce agli equilibri dei bilanci locali.

Vale infine la pena di ricordare che **l'IMU è un'imposta unitaria ad integrale gestione comunale**, di cui una parte (la quota IMU gravante sugli immobili del gruppo catastale "D" ad aliquota "ordinaria" del 7,6 per mille), è destinata allo Stato, non in quanto titolare di un'autonoma obbligazione, ma in quanto beneficiario. Non ha quindi alcun fondamento l'idea che il Comune, in applicazione della facoltà di differimento termini - peraltro espressamente concessa dal comma 777, lett. b), della legge di bilancio

2020 - debba limitare tale potestà motivata da "situazioni particolari" alla quota di propria spettanza finale. Differimenti "eccessivi" dei termini (ad esempio all'anno successivo) possono certo confliggere con altri tipi di interesse generale e di "coordinamento della finanza pubblica", in quanto potrebbero sottrarre alle entrate della Pubblica amministrazione quote necessarie per assicurare saldi complessivi coerenti con gli obiettivi nazionali ed europei e andrebbero quindi - in caso di necessità - accompagnati da un quadro normativo specifico. Ma non è questo il caso che rileva in relazione allo schema proposto.